



COMUNE DI BRUGHERIO

PROVINCIA DI MILANO

C.A.P. 20047

Codice 1028

TEL. (039) 878261-2-3-4

sigla

numero

data

C. C.

175

20.7.
1984

(in copia, C. R. C.)

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA =
DETERMINAZIONI

COPIA

~~ORIGINALE~~

PROG.

19095

DATA

10 AGO. 1984

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di _____

Adunanza ~~stra~~ ordinaria di ~~prima~~ convocazione - Seduta ~~pubblica~~

L'anno millenovecento ~~ttantaquattro~~ il giorno ~~venti~~ del mese di ~~luglio~~
alle ore 19,30 nella sala consiliare, in seguito ad invito scritto diramato a tutti i consiglieri nelle
forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno.

ASSUME la presidenza il Sig. ~~CERIOLO Giuseppe~~ Sindaco

il quale fa eseguire l'appello dei Sigg. Consiglieri col seguente risultato:

N. progr.	COGNOME E NOME	Presente	Aziente	N. progr.	COGNOME E NOME	Presente	Aziente
1	MANDELLI Antonio		si	16	FUMAGALLI Carlo	si	
2	DONZELLO Giuseppe	si		17	BELLA Fulvio		si
3	SANGALLI Carlo		si	18	CODUTI Giancarlo	si	
4	GATTI Giuseppe	si		19	FERRARESE Adolfo	si	
5	GIRONI Luciano	si		20	PISERI Luigi	si	
6	GILTRI Ettore	si		21	LAMPERTI Luigia	si	
7	LISTA Gaetano		si	22	TREMOLADA Mario	si	
8	TERUZZI Edoardo	si		23	BELLINA Antonio		si
9	RECALCATI Andreina	si		24	PINEIDER Mario	si	
10	CARCANO Alessandro		si	25	TURCONI Piero Luigi	si	
11	BERETTA Marco	si		26	ORTALI Giuseppe	si	
12	RECALCATI Eugenio		si	27	PIRBUCCIO Roberto	si	
13	LOMARTIRE Agostino		si	28	TREMOLADA Norma	si	
14	CERIOLO Giuseppe	ss		29	CIFRONTI Carlo Antonio		si
15	SIOLI Maurilio		si	30	D'ATRI Lucio	si	

ASSISTE l'adunanza il Segretario Generale ~~MARTINELLI Fiorenzo~~

il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Sig.a Norma TREMOLADA, incaricato dal Presidente quale relatore, in merito all'argomento posto in discussione, espone quanto segue:

"Il Regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale fa obbligo di stabilire appositi regolamenti, fra cui quello di Polizia Urbana, nell'ambito delle specifiche materie riconducibili alla polizia locale.

"Il vigente Regolamento, che risale all'anno 1939, si deve ritenere superato e quindi è stato predisposto un nuovo testo che si sottopone all'esame e alla approvazione del Consiglio Comunale.

"La nuova normativa è stata predisposta con riguardo in particolare al decentramento attuato dallo Stato ed in relazione al trasferimento e alle deleghe di funzioni amministrative a Regioni, Province e Comuni.

"Si è inoltre provveduto ad adeguare le disposizioni comunali alla normativa recepita dallo Stato al fine di adeguarsi alle disposizioni stabilite dalla C.E.E..

"Il testo in esame si suddivide in otto capitoli come segue:

- CAP. 1° : NORME GENERALI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- CAP. 2° : CIRCOLAZIONE DEI PEDONI
- CAP. 3° : DISPOSIZIONI COMUNI ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E ANIMALI
- CAP. 4° : ORDINE E DECORO
- CAP. 5° : AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
- CAP. 6° : COMMERCIO E MESTIERI AMBULANTI
- CAP. 7° : DISPOSIZIONI DI IGIENE
- CAP. 8° : DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

"E' opportuno al riguardo considerare che la Polizia Urbana attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita pubblica cittadina, nonché alla garanzia delle libertà dei singoli cittadini, alla loro sicurezza e al disciplinato andamento dei pubblici servizi.

"Come già detto, la materia da disciplinare con il Regolamento di P.U. sarebbe tassativamente indicata dall'art. 109 del citato Regolamento Comunale e Provinciale 12.2.1911, n. 297.

"La materia però ha subito, nel tempo, numerose modificazioni a seguito dell'emanazione di speciali norme legislative che hanno dato, per i diversi settori interessati, una più completa e appropriata disciplina.

"Anche le relative istruzioni, emanate nel tempo dai competenti Ministeri, si devono ritenere superate in moltissimi punti.

"Ritengo di non dover entrare nel dettaglio circa l'illustrazione dei singoli articoli del nuovo progetto dichiarandomi comunque disponibile a soddisfare eventuali richieste di precisazioni o integrazioni.

"Desidero tuttavia far presente che, come stabilito dal Ministero dell'Interno, devono essere escluse dal Regolamento di Polizia Urbana le materie contemplate o regolate dal Codice Penale, dal Codice di procedura penale, dal Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dal Regolamento di esecuzione del predetto Testo Unico.

"Per ciò che attiene la profilassi della rabbia e la gestione del canile, non si è ritenuto di disciplinare tale aspetto in presenza dell'apposito regolamento dell'Unità Sociale Sanitaria Locale.

Desidero anche ricordare al Consiglio Comunale che la Polizia locale rientra nel più vasto e più esteso campo di azione della Polizia Amministrativa che è l'attività, quest'ultima, intesa ad attuare le misure preventive necessarie affinché dall'azione dei privati non vengano superate le limitazioni di legge e non derivino danni sociali.

"L'attività della Polizia Amministrativa è pertanto attività di prevenzione e perciò essa tende a prevenire fatti dannosi alla società ed è appunto chiamata locale in quanto agli interessi della collettività del Comune attendono principalmente gli Organi di Polizia Municipale.

"E, a questo proposito, intendo ricordare quanto già ho affermato nella relazione di bilancio sulla Polizia Urbana e cioè che nel complesso dei compiti istituzionali affidati alla Polizia Urbana sembra opportuno dare risalto all'aspetto di prevenzione degli illeciti per i seguenti motivi:

- l'attività di prevenzione è un compito meno occasionale dell'attività di applicazione delle sanzioni;
- come tale essa richiede uno sforzo di organizzazione puntuale e di presenza costante sul territorio.

"L'attività di repressione, pertanto, deve configurarsi come un mezzo per raggiungere un fine, la prevenzione, che è complessivamente più utile per la società, e verso la quale va indirizzato ogni sforzo nell'ambito delle attività di Polizia locale."

Il medesimo Assessore fornisce ulteriori precisazioni ed illustrazioni circa la normativa introdotta con particolari riferimenti al divieto di accesso dei cani e di circolare con cicli e motocicli nei parchi e ciò al fine di tutelare e salvaguardare meglio il patrimonio e il verde pubblico.

A questo punto il Presidente mette in votazione l'argomento, che viene approvato con voto favorevole dei 20 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge;

IL CONSIGLIO:

SENTITA la relazione dell'Assessore relatore;

RITENUTO di adottare il nuovo regolamento di Polizia

Urbana;

VISTI, l'art. 109 del Regolamento Comunale e Provinciale 12.2.1911, n. 297, nonché i DD.PP.RR. 14.1.1972 n. 1 e 24.7.1977 n. 616;

VISTI, inoltre, gli artt. 131 del t.u.l.c.p. 4.2.1915 n. 148, nonché l'art. 62 del t.u.l.c.p. 3.3.1934 n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9.6.1947 n. 530;

IN base alla votazione espressa;

D E L I B E R A

APPROVARE il nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune, composto da n. 69 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale.

a) occupazioni temporanee: ~~per mq occupati~~ (informato dal curatore) e ~~multa~~ per mq occupato
b) occupazioni permanenti: ~~per mq occupati~~ per mq occupato
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
informato a Poverger, tenuto conto, nei punti fatti in
pelle.
CAPO 1°

NORME GENERALI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1 - OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE - Qualunque occupazione d'aree pubbliche non può effettuarsi senza il permesso dell'Autorità comunale.

Art. 2 - In tempo di notte, da un'ora dopo il calare a un'ora avanti il sorgere del sole, ogni permesso di occupazione s'intende sospeso, salvo diverse disposizioni contemplate nel permesso stesso. ~~per mq occupati~~

Art. 3 - SOSTA DI VEICOLI PER CARICO E SCARICO DI MERCI - La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è soggetta alla condizione che le merci vengano caricate o scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario posare le merci a terra e talli o perazioni non possano essere fatte nei cortili, per scaricamento sulla pubblica via occorre il permesso dell'Autorità comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione pubblica e della conservazione del pavimento stradale. ~~per mq occupati~~

Art. 4 - MODALITA' PER CARICO E SCARICO DI MERCI - Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico. Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedervi direttamente, salvo rivalsa per la spesa verso i responsabili. ~~per mq occupati~~

Art. 5 - ALTEZZE E SPORGENZE DELLE TENDE SOLARI - Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad una altezza non minore di m. 2.20 dal suolo. La Autorità Comunale ne stabilisce la sporgenza, secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purché in senso longitudinale. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è di regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato e di larghezza inferiore a m.1 e in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni di viabilità e di decoro edilizio. L'Autorità comunale si riserva di concedere speciali licenze ove occorranno condizioni eccezionali. ~~per mq occupati~~

Art. 6 - SPORGENZA ED ALTEZZA DEGLI INFISSI - L'esposizione degli infissi, insegne, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso che la disciplina, anche in considerazione di esigenze artistiche. La sporgenza non deve superare cm. 4 fino all'altezza di m. 2.20 dal suolo. L'Autorità Comunale si riserva di autorizzare una sporgenza maggiore non superiore però a cm. 15, nel caso che la piazza o strada sia provvista di marciapiede largo almeno m. 1.

L'apposizione di orologi a forma di ventola viene concessa esclusivamente agli esercenti di orologeria ed oreficerie. La sporgenza dal muro non deve essere maggiore di cm. 50 e l'altezza dell'orologio non deve superare eguale misura. La pubblicità dovrà riguardare esclusivamente la ditta esponente o il negozio e dovrà essere applicata sul quadrante. Le istanze saranno sottoposte al voto preventivo della Commissione Edilizia. ~~Espresso~~

Art. 7 - ESPOSIZIONE DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI - Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento d'igiene, non può essere concessa autorizzazione per esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi se non in vie in cui lo permettano le condizioni di viabilità e per le quali non ostino ragioni di decoro. ~~Espresso~~

Art. 8 - Oltre a quanto è prescritto dagli articoli 68 e seguenti del T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931, n. 773 - nessun spettacolo o trattenimento all'aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale. Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestre e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale. ~~Espresso~~

Art. 9 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI - L'occupazione di suolo pubblico con tavoli davanti ai negozi può essere concessa se non vi ostino ragioni di viabilità od altre ragioni di pubblico interesse. Non è mai consentita davanti ai negozi adiacenti quando questi siano chiusi, nè di regola:

- a) sui marciapiedi rialzati quando non resti libero per i pedoni almeno uno spazio di m. 1.50;
 - b) sui marciapiedi a livello stradale, quando la larghezza della strada in quel punto sia inferiore a m. 10.
- L'Autorità Comunale, nel limitare l'occupazione, può anche ridurre a determinate ore della giornata. ~~Espresso~~

Art. 10 - MODALITA' PER I CASI DI PIOGGIA - In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, le sedie, ecc., dai marciapiedi, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale. ~~Espresso~~

Art. 11 - OCCUPAZIONI DIVERSE DEL SUOLO PUBBLICO E SUE LIMITAZIONI - I permessi per carico e scarico e per l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto sono concessi dall'Autorità Comunale.

Tale concessione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza debitamente constatate dall'Autorità Comunale. ~~Espresso~~

Art. 12 - OPERAZIONI MOLESTE, INCOMODE E PERICOLOSE - Oltre a quanto disposto nel precedente articolo 11, nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre senza le necessarie precauzioni oggetti che comunque possano arrecare disturbo o pericolo. ~~Espresso~~

Art. 13 - USO DI SCALE A MANO - Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona all'uso idonea.

Art. 14 - LANCIO DI OGGETTI - GIOCHI - E' vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o anche privato comune a più famiglie. ~~Espresso~~ *per il comune*
E' del pari vietato, fuori dei luoghi all'uso destinati, ogni gioco "palla, pallone, bocce, diavolo, trottoia, patti ecc." per il quale sia necessaria la corsa o il lancio di oggetti.
(Per le violazioni accertate sulla strada si applica il codice della strada). ~~Espresso~~

Art. 15 - TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI - E' vietato, senza opportuni ripari, il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possano recar danno. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.), di oltre 3 metri di lunghezza, non possono essere trasportati da una sola persona. ~~Espresso~~

Art. 16 - ROTOLAMENTO O STRASCICO DI OGGETTI - E' vietato sugli spazi pubblici far rotolare o trascinare botti, cerchioni, ruote ed oggetti pesanti. ~~Espresso~~

Art. 17 - BATTITURA DI PIETRE O METALLI - Nei luoghi di pubblico transito è vietato lavorare pietre senza opportuni ripari: le stesse cautele devono usarsi per i lavoratori di tagliapietre, fabbri, maniscalchi e simili, qualora tali lavori siano aperti verso il suolo pubblico. ~~Espresso~~

Art. 18 - ANNAFFIAMENTO - GETTO DI LIQUIDI - E' vietato:

- a) gettare liquidi nei luoghi di pubblico tran- sito o privatj comuni a più famiglie;
- b) annaffiare vasi in modo che possa cader li- quido sul suolo pubblico o privato comune a più famiglie;
- c) annaffiare il suolo pubblico con acqua spor- ca o in tempo di gelo.

~~Art. 19 - NEVE E GELO SUI MARCIAPIEDI - Durante e dopo le nevicatae i proprietari di immobili, dalle ore 7 alle 19, do- vranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esi- ste il marciapiede, uno spazio di m. 1 antistante la loro proprietà. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del mar- ciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali. In tem- po di gelo devono spargersi segatura, sabbia o altro mate- riale adatto a mantenerveli, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento e tenere sgomberate le bocchet- te di scarico situate davanti alle loro proprietà.~~

~~Art. 20 - SGOMBERO DELLA NEVE DA TETTI E LUOGHI PRIVATI - In caso di nevicatae i proprietari degli edifici devono assicu- rarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permes- so, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da que- stiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi stabi- liti dall'Autorità Comunale. I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura del- la via sottostante e in modo da non recar molestia ai passanti.~~

~~Art. 21 - SDRUCIOLLO SUL GHIACCIO - Sui luoghi di pubblico transito è vietato fare sdruciolli sul ghiaccio.~~

~~Art. 22 - DIVIETO DI ARRAMPICARSI SUI MANUFATTI, ALBERI, ECC. - E' vietato salire sui monumenti, sulle inferriate, sulle can- cellate, sulle colonne dei fanali pubblici, sugli alberi, pa- li, assiti, muri di cinta, ecc..~~

~~Art. 23 - CAUTELE CONTRO LA CADUTA DEGLI OGGETTI - Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi, vasi, cassette, bottiglie, e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta. Gli infissi di ogni genere (ten- de, insegne, lumi, imposte, ecc.) devono pure essere solidam- te assicurati.~~

Art. 24 - CADUTA DI OGGETTI E LIQUIDI IN CORSI D'ACQUA - E' vietato gettare o lasciare cadere nei corsi d'acqua og- getti o liquidi, salvo le immissioni previste dagli appo- siti regolamenti.

CAP0 110

CIRCOLAZIONE DEI PEDONI

Art. 25 - Sui marciapiedi non è permesso circolare con og- getti troppo voluminosi o sudici e che possono comunque im- brattare i passanti.

Art. 26 - E' proibito trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o in altro luogo comunale non permanentemente aper- to al pubblico dopo l'orario di chiusura.

Art. 27 - OCCASIONI DI STRAORDINARIO CONCORSO - Gli impres- ari o promotori di spettacoli, di rappresentazioni, di riunioni o di corse in pubblico già muniti della licenza dell' Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 68 e seguenti del T.U.L. P.S., R.D. 18.6.1931, n. 773, devono darne notizia all'Autorità Comunale almeno 24 ore prima qualora dal concorso del pubblico sia da presumere ne derivi ingombro alla circo- lazione.

Art. 28 - UFFICI PUBBLICI, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO, ECC., E LE LORO ADIACENZE - E' vietato, senza speciale permesso, trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacen- ze degli uffici municipali o di altri uffici pubblici o loca- li di pubblico ritrovo o spettacolo, per esercitarvi qualisia- si commercio o per offrire sotto qualsiasi forma servizi che abbiano attinenza con l'attività dei pubblici uffici e con l'esercizio dei locali predetti.

CAP0 110

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E ANIMALI

Art. 29 - ANIMALI PERICOLOSI - Gli animali di qualsiasi spe- cie che, liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche legati, o altrimenti assicu- rati, in modo che sia loro impossibile nuocere ed eventual- mente chiusi in gabbia. Devono inoltre essere accompagnati da numero sufficiente di persone esperte nel modo di condurle e di trattarle.

Art. 30 - CANI - In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono essere muniti di collare con il nominativo del proprietario e, quando non siano tratti con guinzaglio, di muscolina a forma di paniera. E' consentito di tenere sui veicoli cani senza muscolina purchè siano convenientemente legati, per impedire che discendano a terra o arrechino comunque danno o molestia al pubblico. Salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dare speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l'uso dei cani a scopo di traino è vietato.

~~E' vietato l'accesso dei cani nei parchi, giardini e in tutti gli spazi pubblici ove esistono aiuole e tappeti erbosi o attrezzati per il gioco e la ricreazione dei bambini, nonché nei supermercati, nei negozi alimentari in genere e nei mercati.~~

E' vietato lasciare defecare gli animali sui marciapiedi e sulle strade nonchè negli spazi di terra in prossimità di alberi.
E' fatto divieto a chiunque di sottrarsi all'obbligo della custodia dei cani, abbandonando gli stessi in un qualsiasi luogo del territorio comunale.

Per quanto riguarda la gestione del canile della U.S.S.L. e per la profilassi della rabbia si fa rinvio e riferimento all'Apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale dell'Associazione dei Comuni - U.S.S.L. n. 64, con deliberazione n. 4 del 23.2.1984. ~~E~~

Art. 31 - ANIMALI INCOMODI AL PUBBLICO TRANSITO - E' vietato far circolare o lasciare vagare, senza permesso, qualsiasi animale, anche domestico, che possa tornare incommo o molesto alla circolazione cittadina. ~~E~~
CAPO IV°
ORDINE E DECORO

Art. 32 - ATTI CONTRO LA DECENZA - LUOGHI DI DECENZA - In qualsiasi luogo pubblico è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti. E' vietato imbrattare, in qualsiasi modo, guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano.
E' vietato pure allontanarsi dai camerini nelle latrine e dagli orinatoi senza aver rimessi gli abiti completamente in ordine. ~~E~~

Art. 33 - ALTRI ATTI CONTRO LA DECENZA - E' vietato sdraiarsi comunque alla pubblica vista, mostrare nudità, piaghe o deformità riluttanti. ~~E~~

* COMITA' ABBONATA CON SEU BERA
A.O. N° 150 DEL 30.0.08
(Vedi Reg. BENESSERE ANIMALE)

Art. 34 - NUOTO - E' vietato il nuoto fuori dei luoghi destinati e senza costume o mutandine decenti. ~~E~~

Art. 35 - TRASPORTO A MANO DI OGGETTI - E' vietato far trasportare a mano oggetti che per volume o peso, siano sproporzionati all'età o alle forze di chi deve portarli. ~~E~~

Art. 36 - FANCIULLI - In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni devono sempre essere accompagnati o custoditi. ~~E~~

Art. 37 - OPERAZIONI NEI LUOGHI PUBBLICI - Nei luoghi pubblici è vietato:

- a) pascere o far pascolare animali, domarli, addestrarli, ungerli, strigliarli, tosarli e ferrarli;
- b) pulire i veicoli, i finimenti e gli utensili di stalle e rimessa;
- c) pigiare uva;
- d) gettare o abbandonare materia in stato di combustione;
- e) esporre e trasportare ferri taglienti, vetri ed oggetti pericolosi senza le necessarie cautele.

Inoltre, nei parchi, giardini e altri luoghi pubblici è vietato circolare con cicli e motocicli, anche condotti a mano; gli stessi dovranno essere depositati all'ingresso negli spazi appositamente individuati e attrezzati. ~~E~~

Art. 38 - TRASPORTO DI OGGETTI RUMOROSI - Il trasporto di lastre, verghe e simili deve farsi in modo da evitare l'eccessivo rumore.
Per i rumori causati da oggetti trasportati su autoveicoli, si applica l'art. 112 D.P.R. 15.6.1959, n.393. ~~E~~

Art. 39 - RUMORI NELLE CASE - E' vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle ore 22 alle ore 8. ~~E~~

Art. 40 - ANIMALI MOLESTI - E' vietato tenere animali in modo che rechino disturbo o danno al vicinato.
Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica. ~~E~~

Art. 41 - FESTONI, LUMINARIE, ECC. - Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, lumi e simili, se non col permesso dell'Autorità Comunale. ~~E~~

Art. 42 - ESPOSIZIONE DI ABITI O SIMILI - Nell'aggregato urbano non si possono esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi e terrazze abiti, biancheria, effetti lettereci e simili. ~~€ 50000~~

Art. 43 - ISCRIZIONI SULLE INSEGNE, VETRINE, ECC. - E' vietata qualunque esposizione di insegne, vetrine, cartelli, frontoni, ditte e pubblicità di ogni specie, senza l'approvazione dell'Autorità Comunale. Le legende devono essere in corretta lingua italiana. Si può tuttavia aggiungere la traduzione in lingua straniera purchè in caratteri meno appariscenti. Saranno tollerati per la durata non superiore a tre mesi i cartelli provvisori in carta o tela. ~~€ 50000~~

Art. 44 - MANUTENZIONE DELLE INSEGNE, SERRAMENTI, ECC. - Le insegne, le ditte, le chiudende, le tende, i serramenti e simili devono sempre essere conservati puliti e decenti. L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche la sostituzione. ~~€ 20000~~

Art. 45 - GUASTI O IMBRATTAMENTI - E' vietato in qualsiasi modo guastare, manomettere o imbrattare gli edifici e i manufatti (fanali e rispettivi sostegni, sedili, smaltatoi, condonature e simili) pubblici o privati. Salvo le maggiori responsabilità penali, è vietato manomettere od usare indebitamente i segnalatori stradali per chiamare i pompieri od altri Corpi, istituti o persone aventi servizi di soccorso o di assistenza, di servizi pubblici in genere, o di provocarne in qualsiasi modo l'intervento con falso allarme o chiamata arbitraria.

Art. 46 - NETTEZZA DEL SUOLO - E' vietato imbrattare o lordare suolo pubblico e gettarvi bucce, pezzi di carta, rifiuti propriari di cani o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi ed i passaggi pedonali. ~~€ 20000~~

Art. 47 - PIANTAGIONI - Nei luoghi pubblici è vietato cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare sugli spazi erbosi, danneggiarli, lasciarvi entrare cani, o altri animali, introdurre vi veicoli, giocare alla palla. ~~€ 20000~~

Art. 48 - NETTEZZA DELLE CASE - I proprietari di casa devono curare che le parti di case d'uso comune a più inquilini siano tenute pulite e sgombre di ogni immondizia. ~~€ 20000~~

art. 45:

IMBRATTAMENTO SEMPLICE: ~~€ 50000~~
GUASTI O MANOMISSIONI: ~~€ 100000~~

Art. 49 - ILLUMINAZIONE INTERNA DELLE CASE - Le porte delle case, le scale e i passaggi d'uso comune delle case devono a cura dei proprietari essere convenientemente illuminati almeno fino alla chiusura delle porte d'ingressi. ~~€ 20000~~

CAPO V.
AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Art. 50 NULLA OSTA PER ESERCIZI INDUSTRIALI, DEPOSITI MOTORI, ECC. - VISITE - AVVISO - Chiunque intende attivare un esercizio industriale o un deposito di merci insalubri o pericolose o moleste anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori, caldaie a vapore, recipienti di vapore, gasogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno quindici giorni prima il nulla osta all'Autorità Comunale. Questa, per concederlo, farà procedere a visita tecnica e potrà pretendere che sia fornito un tipo planimetrico in congrua scala. Potrà inoltre ordinare la pubblicazione di avvisi invitanti a presentare eventuali opposizioni entro un termine da stabilirsi, non minore di giorni 8. Non è richiesto nulla osta per i motori di forza inferiore a mezzo cavallo (1/2 Hp). ~~€ 20000~~

Art. 51 - MISURE D'IGIENE E DI SICUREZZA - Il nulla osta non sarà concesso se non risulteranno adottate le misure di prevenzione di incendi, di sicurezza, d'igiene e sociali contenute dalle leggi e dai regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'Autorità Comunale ritenesse necessarie. La concessione di tale nulla osta è fatta ai soli effetti dei regolamenti municipali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità concedente. ~~€ 20000~~

Art. 52 - RINNOVAZIONE, REVOCA DEL NULLA OSTA - Si deve chiedere la rinnovazione del nulla osta quando risulti modificato lo stato di fatto e può esserne disposta la revoca se non siano osservate le prescrizioni in esso contenute o successivamente ordinate dall'Autorità Comunale. A queste devono essere notificati i mutamenti di proprietà per cura del concessionario. - mancata visita di ~~€ 20000~~

Art. 53 - SPEZIONI - L'Autorità Comunale può procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni agli apparecchi e ai vari esercizi e depositi di cui agli articoli precedenti. ~~€ 20000~~

Art. 54 - ARTI E MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI - Salvo speciali concessioni, è vietato esercitare dalle ore 19 alle 7 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle 20 alle 6 negli altri, le arti e i mestieri che siano causa di rumore e di disturbo. L'Autorità Comunale può ordinare altre limitazioni, se il rumore o il disturbo possano riuscire molesti in altre ore. ~~Art. 54~~

Art. 55 - Negli opifici è vietato l'uso dei segnali rumorosi, quali quelli dati con sirene, fischi o altri mezzi che possono recare molestia al vicinato. ~~Art. 55~~

Art. 56 - COMBUSTIBILI, FUMO, POLVERE, ODORI - E' vietato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti. ~~Art. 56~~
Fatti occasionali: € 50.000 € 100.000
Fatti occasionali per un mese: € 100.000

Art. 57 - MOTORI ED APPARECCHI PERICOLOSI - I motori e tutti gli apparecchi che presentano particolari pericoli devono essere collocati in appositi locali o recinti nei quali non possano entrare che le persone autorizzatevi. ~~Art. 57~~

CAP0 VI*

COMMERCIO E MESTIERI AMBULANTI

Art. 58 - NORME D'ESERCIZIO - E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti comunali e di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che loro venissero dati dai funzionari e dagli agenti della Vigilanza Urbana e di Pubblica Sicurezza; è pure vietato ai venditori ambulanti e a coloro che esercitano mestieri ambulanti di disturbare con grida e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce o di servizi. ~~Art. 58~~

Art. 59 - LOCALITA' VIETATE - E' vietato ai venditori ambulanti di esercitare il loro commercio nelle Vie: Vittorio Veneto, P.zza Battisti, De Gasperi, P.zza Roma, Cavour, Tre Re, Italia, Oberdan. ~~Art. 59~~

Art. 60 - INGOMBRO ALLA VIABILITA' - I venditori ambulanti non devono sostare in una determinata località, né riunirsi a gruppo, né collocarsi agli sbocchi delle vie o nei luoghi ove è intensa la circolazione in modo da recare impedimento alla medesima. ~~Art. 60~~

Art. 61 - VENDITA CON CESTE - I venditori ambulanti con ceste, cassette e simili non possono deporre le medesime sul suolo che pel tempo necessario all'atto della singola vendita. ~~Art. 61~~

Art. 62 - PERMESSI DI SOSTA - E' in facoltà dell'Autorità comunale di rilasciare, in considerazione delle condizioni di età e di salute del venditore e della specie di merce, permessi per sostare non oltre mezz'ora e in determinate località, con ceste, cassette e simili. ~~Art. 62~~

Art. 63 - SUONATORI AMBULANTI - L'uso dei piani a cilindro e di altri strumenti musicali è limitato dalle ore 9 alle 20 dal 1° novembre al 1° marzo, e dalle ore 8 alle 21 dal 2 marzo al 31 ottobre. ~~Art. 63~~

CAP0 VII*

DISPOSIZIONI DI IGIENE

Art. 64 - RIFIUTI - Per quanto riguarda i rifiuti si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. 10.9.1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni. ~~Art. 64~~

Art. 65 - BATTITURA TAPPETI - E' proibito scuotere o battere dalle finestre o balconi verso strada tappeti, soppedanei, stuoie ed effetti letterari, ~~Art. 65~~
Art. 65 - BATTITURA TAPPETI - E' proibito scuotere o battere dalle finestre o balconi verso strada tappeti, soppedanei, stuoie ed effetti letterari, da battenti, Schali in genere. Questa operazione sarà permessa sulle terrazze di copertura nonché nei cortili, sui balconi e dalle finestre verso corte ritenuti idonei allo scopo; solo quando non sia utilizzabile alcun prospetto verso corte sarà utilizzabile finestra o balcone verso strada.

In ogni caso è proibita la battitura suddetta sui pianerottoli delle scale e verso i cavadi, e potrà essere proibita, a giudizio del Sindaco, da finestre, da balconi ed in località ove possa tornare di pregiudizio alla salute delle persone. L'operazione stessa quando eseguita nei cortili da finestre e balconi, dovrà effettuarsi non prima delle ore 8 e non oltre le ore 9. ~~Art. 65~~

Art. 66 - SPAZZAMENTO - Lo spazzamento dei locali pubblici, dei cortili, delle strade deve sempre essere fatto previa bagnatura del suolo in modo da impedire il sollevarsi della polvere. ~~Art. 66~~

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 67 - Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti della legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, modificati dall'art. 16 della legge 24. 11.1981, n. 689; il trasgressore può effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione.

Art. 68 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente, approvato con deliberazione 27.5.1939, n. 52.

Art. 69 - ENTRATA IN VIGORE - Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività e conseguente ripubblicazione per la durata di 15 giorni, a norma di legge.



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

PROT. GENERALE	3
LANO)	2
N. 31521	
Data 03 LUG. 1995	
Pratica	

Settore 1^o Ufficio Polizia Municipale

ORD. N. 109

OGGETTO: adeguamento delle sanzioni per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

I L S I N D A C O

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera consiliare n. 175 del 20.07.1984, che determina per ogni norma le relative sanzioni;

APPRESO dalla locale Camera di Commercio che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è variato in aumento nel periodo 1984/1995 in misura percentuale pari al 73%;

VISTI gli artt. 107 e ss. del T.U.L.C.P. 3.03.1934 n. 383, che conferiscono al Sindaco la facoltà di stabilire le somme fisse da pagare nelle mani degli Agenti per la definizione in via breve e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati delle violazioni dei regolamenti comunali;

RITENUTO di dover provvedere all'aggiornamento della misura di tali somme fisse in misura pari alla sopra citata variazione dell'indice dei prezzi al consumo, operando gli opportuni arrotondamenti;

VISTA la Legge 8.6.1990 n. 142;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

D E T E R M I N A

1) Le somme da pagarsi in misura ridotta per le violazioni al Regolamento Comunale di Polizia Urbana sono aggiornate e variate come segue:

a) infrazioni agli artt. 5, 12, 14 comma 1, 17, 19, 20, 28, 39, 40, 44 e 58	lire	52.000=
b) infrazioni agli artt. 4, 6, 7, 24, 41, 43 e 55	lire	85.000=
c) infrazioni agli artt. 8, 9, 27 e 57	lire	170.000=
d) infrazioni all'art. 54	lire	340.000=
e) infrazioni all'art. 1:		
- occupazioni temporanee per mq. occupato ..	lire	18.000=
- occupazioni permanenti per mq. occupato ..	lire	35.000=
f) infrazioni all'art. 45:		
- semplice imbrattamento	lire	85.000=
- guasti e manomissioni	lire	170.000=
g) infrazioni all'art. 46:		
- gettito di piccoli rifiuti	lire	18.000=
- imbrattamento da parte dei cani	lire	35.000=
- imbrattamento con macerie e rifiuti, nafta olio e simili	lire	170.000=
h) infrazioni all'art. 47:		
- tappeti erbosi:		
a) calpestamento da parte di pedoni e ciclisti	lire	18.000=
b) sosta di autovetture, motocicli e ciclomotori	lire	35.000=
c) sosta di autocarri	lire	52.000=
d) circolazione di autovetture, motocicli e ciclomotori	lire	70.000=
e) circolazione di autocarri	lire	104.000=
- raccolta arbitraria di fiori e ramoscelli	lire	35.000=
- danneggiamento di alberi	lire	170.000=
i) infrazioni all'art. 56:		
- fatti occasionali	lire	85.000=
- fatti a carattere permanente o continuato	lire	170.000=
l) infrazioni a tutte le restanti norme del R.C.P.U. non sanzionate da altre leggi o regolamenti	lire	35.000=

- 2) L'oblazione non è ammessa quando il fatto abbia recato danno a terzi o al Comune.

A



IL SINDACO
(Dott. Dario Pavan)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dario Pavan", written over the typed name.

Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Strippoli.

Pratica trattata da: Dott. Vincenzo Strippoli.